



COMUNE DI NOVE

Provincia di Vicenza

UFFICIO LICENZE

Ordinanza N° 12.
Protocollo N° 14330.

DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI, DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI ATTIVITA' PARTICOLARI

IL SINDACO

Visto l'Art. 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge Regionale 21 settembre 2007 n. 29 (di seguito indicata, per brevità, "Legge")

Ritenuto di dover disciplinare il regime degli orari degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio turismo e servizi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti delle organizzazioni dei lavoratori, maggiormente rappresentative e a livello regionale,

DETERMINA

con decorrenza 1 gennaio 2008, gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi così come indicati dall'art. 5 della Legge, e di tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande operanti nel territorio comunale, sono fissati come segue:

ART. 1 – FASCIA ORARIA DI APERTURA

Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande effettuata non congiuntamente all'intrattenimento e svago, l'esercente determina l'orario nella fascia compresa tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 antimeridiane del giorno successivo.

L'esercizio dovrà effettuare:

- un orario minimo obbligatorio di 5 ore giornaliere
- un orario massimo facoltativo di 20 ore giornaliere.

Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente all'intrattenimento e svago, con intrattenimento e svago non

prevalente, l'esercente determina l'orario nella fascia compresa tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 antimeridiane del giorno successivo.

L'esercizio dovrà effettuare:

- un orario minimo obbligatorio di 5 ore giornaliere,
- un orario massimo facoltativo di 13 ore giornaliere.

Per le sale da gioco, l'esercente determina l'orario nella fascia compresa tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 antimeridiane del giorno successivo.

L'esercizio dovrà effettuare

- un orario minimo obbligatorio di n. 5 ore giornaliere.
- un orario massimo facoltativo di 12 ore giornaliere

Per le sale da ballo, locali notturni e locali simili con intrattenimento e svago prevalente l'esercente determina l'orario nella fascia compresa tra le ore 15 pomeridiane e le ore 3 del giorno successivo.

L'esercizio dovrà effettuare:

- un'attività continuata con apertura non oltre le ore 22,00;
- un orario minimo obbligatorio di 5 ore giornaliere
- un orario massimo facoltativo di 12 ore giornaliere.

Per attività particolari, artigiani del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie commerciali nonché gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, l'esercente determina l'orario nella fascia compresa tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 antimeridiane del giorno successivo.

L'esercizio dovrà effettuare un orario massimo di 20 ore.

Le associazioni e i circoli di cui all'Art. 2 comma 4 della Legge che svolgono attività permanenti o temporanee di intrattenimento e svago o di pubblico spettacolo, anche congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande determinano l'orario nella fascia oraria compresa tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 antimeridiane del giorno successivo.

ART. 2 – PROROGA DELL'ORARIO DI CHIUSURA

Gli esercizi di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 18 comma 1 della Legge ad apertura anche notturna possono essere autorizzati dal comune, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello regionale, a prorogare la chiusura fino alle ore 4 del giorno successivo. Gli esercizi di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 18 comma 1 della Legge ad apertura anche notturna già in attività alla data di entrata in vigore della Legge, possono mantenere l'orario di chiusura già legittimamente adottato prima dell'entrata in vigore della Legge stessa.

ART. 3 – DEROGA PER PARTICOLARI PERIODI ED OCCASIONI

L'orario di chiusura è protratto fino alle ore 5 dopo la mezzanotte dall'1 gennaio al 6 gennaio compreso e dal 1 al 15 agosto compreso.

Integrazioni e modifiche a suddetti limiti potranno essere stabilite, anche annualmente, con specifico provvedimento .

Nei giorni 31 dicembre e 1 gennaio non si applicano le limitazioni di orario di cui alla presente determinazione.

ART. 4 – LIMITAZIONI DEGLI ORARI PER ESIGENZE PUBBLICHE

Salvo quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il sindaco può disporre con atto motivato rivolto a persone determinate, in via permanente o per situazioni contingenti, limitazioni agli orari per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica o comunque di interesse pubblico senza applicare le procedure di cui all'articolo 18, comma 1 Legge.

ART. 5 - ORARIO DEGLI ESERCIZI MISTI

Gli esercizi misti, che congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o economiche, osservano i limiti temporali più restrittivi previsti per ciascuna attività.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nei centri commerciali osservano l'orario di attività delle strutture commerciali in cui si trovano.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno degli impianti stradali di carburanti nei limiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f) della Legge, osservano l'orario dell'impianto cui sono annessi.

ART. 6 - PARTICOLARI AMBITI DI APPLICAZIONE

L'attività di somministrazione svolta al domicilio del consumatore e nei laboratori di ristorazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i) della Legge si deve svolgere nella fascia oraria compresa tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 antimeridiane del giorno successivo. A tali attività non applicano le norme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 della Legge

In caso di affidamento in gestione di uno o più reparti ai sensi dell'articolo 16 della legge, il gestore osserva l'orario dell'esercizio di somministrazione al quale il reparto è annesso.

Nei esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade, all'interno di stazioni ferroviarie e di autolinee, di aeroporti e di autoporti, è consentita la somministrazione di alimenti e bevande anche al di fuori di quanto stabilito all'art.18 della Legge.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati all'interno dell'area di mercati ortofrutticoli od ittici all'ingrosso o alla produzione o comunque situati nelle immediate vicinanze, che operano prevalentemente in connessione con l'attività del mercato, possono essere autorizzati dal comune ad anticipare l'apertura in corrispondenza agli orari del mercato stesso, osservando comunque l'orario massimo di attività di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a) della Legge, senza possibilità di proroga dell'orario di chiusura.

Le disposizioni di cui all'art. 18 della Legge non si applicano; nei mezzi di trasporto pubblico e nelle mense aziendali;

nei locali adibiti alla somministrazione dalle associazioni e dai circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali di cui all'articolo 2, comma 3 della Legge;

nelle scuole, negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità religiose, negli stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati e per la somministrazione esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

negli esercizi annessi a strutture ricettive relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

ART. 7 – SCELTA DELL'ORARIO E COMUNICAZIONE AL COMUNE

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato che può essere anche differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura.

L'orario scelto dall'esercente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi, può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia tranne il caso di sale da ballo, locali notturni e comunque locali simili in cui sono prevalenti l'intrattenimento e svago, la cui attività deve essere continuata ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza.

La scelta dell'orario deve essere comunicata al comune, sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento in altra sede. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.

In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, si applica l'orario prescelto dal precedente titolare.

L'esercente osserva l'orario prescelto; l'eventuale modifica dell'orario di apertura e di chiusura è previamente comunicata al comune.

Quando le ore di apertura in talune zone si concentrano abitualmente in alcuni periodi della giornata e ciò risulta dannoso all'interesse dei consumatori, o comunque per esigenze di interesse pubblico, il comune, con la procedura prevista dall'articolo 18, comma 1 della legge può modificare l'orario scelto dall'esercente.

All'ora stabilita per la chiusura dell'esercizio deve cessare ogni attività di somministrazione ed accessoria di cui all'articolo 31 della Legge.

L'esercente può sospendere la somministrazione di alimenti e bevande trenta minuti prima dell'orario di chiusura

ART. 8 – DEROGHE GENERALI ALL'ORARIO

E' consentito all'Esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura giornaliera dell'esercizio fino ad un massimo di due ore rispetto all'orario stabilito e, qualora l'Esercente abbia scelto un orario continuativo di almeno 10 ore, di effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio tranne il caso di sale da ballo, locali notturni e comunque locali simili in cui sono prevalenti l'intrattenimento e svago, la cui attività deve essere continuata ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza.

L'orario non può comunque essere inferiore a quello minimo obbligatorio.

ART. 9 – SOSPENSIONE ATTIVITA'

In caso di sospensione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per un periodo superiore a 30 giorni, il titolare deve darne notizia al comune almeno 5 giorni prima dell'inizio della sospensione stessa.

La sospensione dell'attività per periodi inferiori ai trenta giorni, ivi incluse le frazioni di giorno, deve essere comunicata al pubblico tramite un avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio.

ART. 10 – CHIUSURA SETTIMANALE E FERIE

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono osservare sino a due giorni di chiusura settimanale. Il turno di chiusura non può comunque articolarsi in più di due giornate nell'arco della medesima settimana. Su motivata richiesta il comune può autorizzare ulteriori giornate o mezze giornate di chiusura facoltativa.

La scelta del giorno o dei giorni ovvero della mezza giornata di chiusura facoltativa deve essere comunicata al comune sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento di sede.

Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.

In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunica una diversa scelta, vale quanto prescelto dal precedente titolare.

L'esercente osserva il giorno o i giorni ovvero la mezza giornata di chiusura facoltativa prescelti; l'eventuale modifica è previamente comunicata al comune.

Al fine di evitare carenze di servizio per gli utenti, in particolare nei mesi estivi, il comune può predisporre annualmente, anche per ciascuna delle zone in cui è eventualmente ripartito il territorio comunale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 18, comma 1, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande assicurando in ogni giorno della settimana, ivi inclusa la domenica, un adeguato numero di esercizi aperti.

Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, il proprio turno, mediante l'esposizione di un avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio.

ART. 11 – CARTELLO ORARIO

È fatto obbligo agli esercenti di esporre nell'esercizio un cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura, indicante l'orario prescelto di apertura e chiusura comunicato al comune, nonché i giorni o la mezza giornata in cui si effettua la chiusura settimanale facoltativa eventualmente prescelta.

Non sono tenuti a ulteriori comunicazioni al comune gli esercenti che, già in attività alla data di entrata in vigore della Legge, adottino i medesimi orari di apertura già comunicati sulla base della norma previgente e tali orari risultino compatibili con quanto previsto della presente ordinanza.

ART. 12 – DISPOSIZIONI ABROGATE

Fermo restando quando previsto dall'ultimo comma dell'art. 2, tutte le disposizioni in materia di orari e chiusure settimanali delle attività di somministrazione di alimenti e bevande precedentemente emanate per questo territorio comunale sono abrogate.

Nove, 31 ottobre 2007

IL SINDACO
F.to Manule Bozzetto